



# COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

\* \* \* \* \*

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

*Deliberazione n° 8 del 09/06/2026*

**OGGETTO:** **ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, DI 38/2026, convertito con L. 88/2026**

L'anno addì **nove** mese di **giugno** alle ore **19:05** per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, come da avvisi già notificati ai Consiglieri, si è riunito in seduta Ordinaria, di Prima convocazione, sotto la presidenza del Vice Presidente del Consiglio sig. Idone Giovanni, il Consiglio Comunale, composto dai signori:

Numero	Cognome Nome	Qualifica	Presenza
1	Tranquilla Antonio	Sindaco	Presente
2	Rosano Rocco	Consigliere	Presente
3	Raso Carmelo Vincenzo	Presidente	Assente
4	Lombardo Domenico	Vicesindaco	Presente
5	Idone Giovanni	Vice Presidente	Presente
6	Zito Giuseppe	Consigliere	Presente
7	Misiti Francesco	Consigliere	Presente
8	Del Pozzo Giuseppina	Consigliere	Presente
9	Fiorello Antonino	Consigliere	Presente
10	Ocello Ferdinando	Consigliere	Presente
11	Valensise Davide	Consigliere	Assente

**Presenti n° 9**

**Assenti n° 2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267) il Segretario Comunale Dott. D'Agostino Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti gli allegati pareri, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Sindaco TRANQUILLA Antonio introduce il punto all'Ordine del giorno evidenziando come entro fine mese l'Ente debba decidere se aderire o meno in quanto solo recentemente sono pervenuti i chiarimenti normativi in merito all'adesione alla Rottamazione oggetto di attente valutazioni da parte dell'Amministrazione e dell'Ufficio Finanziario, circa la procedura interessata che permette ai cittadini di estinguere tributi, ormai trasferiti all'Agenzia delle Entrate, tuttavia sollevati da interessi e more sulla falsa riga delle "normali" rottamazioni, ma con la peculiarità della necessità di un'apposita delibera consiliare, per cui eccoci qui. Si procede con il voto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

### CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro

presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quiquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- l'articolo 10-*quiquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditor ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quiquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-*quiquies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote disкарicate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:**

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 1.020.143,74;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 176.285,77, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 128.362,26;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel **50 per cento**, del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 7 del 29/05/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**AII. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**INDIVIDUATO** il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Giuseppe Dangeli, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

**VISTO** il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

**VISTO** Statuto, DUP, Bilancio d'esercizio 2026/2028;

Con n.9 Voti Favorevoli, n.0 Voti Contrari e n.0 Astenuti, espressi palesemente dai presenti nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Infine, con n.9 Voti Favorevoli, n.0 Voti Contrari e n.0 Astenuti, palesemente espressi in separata votazione, nei modi di legge;

## **DELIBERA**

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

# PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

---

## **Parere Tecnico Proposta Delibera Consiglio**

Parere espresso in data 29/05/2026 da Dr. Giuseppe Dangeli, con esito Favorevole.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

---

## **Parere Contabile Proposta Delibera Consiglio**

Parere espresso in data 29/05/2026 da Dr. Giuseppe Dangeli, con esito Favorevole.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
**Idone Giovanni**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Segretario Comunale  
**Dott. D'Agostino Giuseppe**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi.

Il Segretario Comunale  
**Dott. D'Agostino Giuseppe**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web di questo Comune per 15 gg. Consecutivi.

Il Funzionario Responsabile  
**Dott. D'Agostino Giuseppe**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione:

- È pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.
- Diviene esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione);
- È dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267.

Il Segretario Comunale  
**Dott. D'Agostino Giuseppe**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

---